

# **ROBERTO MENGARELLI**

*Dottore Commercialista  
Revisore legale*



Studio via del Commercio n° 6, 60127 ANCONA  
tel. 2802820/2804985 - fax 2802821  
email roberto@studiomengarelli.it  
C.F. MNGRRT55M31A271L - P.I. 01215440429

\*\*\*\*\*

## **SCADENZARIO PRINCIPALI ADEMPIMENTI**

\*\*\*\*\*

**SETTEMBRE 2020**

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
14.9.2020	Ravvedimento acconto IMU	<p>I soggetti passivi possono regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all'acconto IMU dovuto per il 2020, la cui scadenza del termine era il 16.6.2020, con la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• va effettuato entro il 30.6.2021;</li> <li>• comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.</li> </ul>
16.9.2020	Effettuazione versamenti sospesi per l'emergenza Coronavirus	<p>I soggetti colpiti dall'emergenza sanitaria da Coronavirus che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, all'IVA, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, scadenti nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, devono effettuare, in un'unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, i versamenti sospesi.</p> <p>In alternativa, il versamento delle somme in esame, sempre senza applicazione di sanzioni e interessi, può avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a partire dal 16.9.2020;</li> <li>• per il 50% in un'unica soluzione entro il 16.9.2020 o, in alternativa, in un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020;</li> <li>• per il restante 50%, in un massimo di 24 rate mensili di pari importo a partire dal 16.1.2021.</li> </ul>
16.9.2020	Versamento ritenute non operate per l'emergenza Coronavirus	<p>I soggetti colpiti dall'emergenza sanitaria da Coronavirus che hanno beneficiato della non effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nel periodo dal 21.2.2020 al 31.3.2020, oppure della non effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, nel periodo dal 17.3.2020 al 31.5.2020, devono effettuare, in un'unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, il versamento delle ritenute non operate.</p> <p>In alternativa, il versamento delle somme in esame, sempre senza applicazione di sanzioni e interessi, può avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a partire dal 16.9.2020;</li> <li>• per il 50% in un'unica soluzione entro il 16.9.2020 o, in alternativa, in un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020;</li> <li>• per il restante 50%, in un massimo di 24 rate mensili di pari importo a partire dal 16.1.2021.</li> </ul> <p>Il versamento delle suddette ritenute sui redditi di</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>lavoro autonomo e sulle provvigioni deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• utilizzando il codice tributo “4050”, istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 7.9.2020 n. 50;</li> <li>• compilando il modello F24 in base alle istruzioni fornite dalla citata risoluzione.</li> </ul> <p>Il versamento delle ritenute non operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati può avvenire anche mediante il sostituto d'imposta.</p>
16.9.2020	Effettuazione versamenti da “avvisi bonari”, sospesi per l'emergenza Coronavirus	<p>I soggetti che, per effetto dell'emergenza sanitaria da Coronavirus, non hanno effettuato i pagamenti derivanti da “avvisi bonari”, emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale delle dichiarazioni, il cui termine di versamento scadeva dall'8.3.2020 al 31.5.2020, devono effettuare, in un'unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, i versamenti sospesi.</p> <p>In alternativa, il versamento delle somme in esame può essere rateizzato fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, a partire dal 16.9.2020.</p>
16.9.2020	Effettuazione versamenti da accertamenti, conciliazioni e mediazioni, sospesi per l'emergenza Coronavirus	<p>I soggetti che, per effetto dell'emergenza sanitaria da Coronavirus, non hanno effettuato i pagamenti derivanti da accertamenti con adesione, mediazioni fiscali, conciliazioni giudiziali, acquiescenza, avvisi di liquidazione e avvisi di recupero di crediti d'imposta, il cui termine di versamento scadeva dal 9.3.2020 al 31.5.2020, devono effettuare, in un'unica soluzione, i versamenti sospesi.</p> <p>In alternativa, il versamento delle somme in esame può essere rateizzato fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, a partire dal 16.9.2020.</p>
16.9.2020	Effettuazione versamenti relativi alla “pace fiscale”, sospesi per l'emergenza Coronavirus	<p>I soggetti che hanno aderito alla c.d. “pace fiscale” e che, per effetto dell'emergenza sanitaria da Coronavirus, non hanno effettuato i pagamenti delle rate che scadevano dal 9.3.2020 al 31.5.2020, devono effettuare, in un'unica soluzione, i versamenti sospesi.</p> <p>Si tratta delle rate relative alla definizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dei processi verbali di constatazione, consegnati o notificati entro il 24.10.2018;</li> <li>• degli atti di accertamento con adesione sottoscritti entro il 24.10.2018;</li> <li>• degli inviti al contraddittorio strumentali agli accertamenti con adesione, notificati entro il 24.10.2018;</li> <li>• degli avvisi di accertamento o di liquidazione o di atti di recupero di crediti d'imposta, notificati entro il 24.10.2018;</li> <li>• delle liti tributarie pendenti con l'Agenzia delle Entrate, con ricorso notificato entro il 24.10.2018.</li> </ul> <p>In alternativa, il versamento delle somme in esame può essere rateizzato fino ad un massimo di 4 rate</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, a partire dal 16.9.2020.
16.9.2020	Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA	<p>I soggetti passivi IVA, non esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre aprile-giugno 2020;</li> <li>• in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.</li> </ul> <p>I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.</p>
16.9.2020	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2020;</li> <li>• la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.7.2020, il 30.7.2020 o 31.7.2020;</li> <li>• la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2020 o il 31.8.2020.</li> </ul>
16.9.2020	Versamento rata saldo IVA 2019	<p>I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2019 (modello IVA 2020):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la settima rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.3.2020;</li> <li>• la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2020;</li> <li>• la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.7.2020 o il 30.7.2020;</li> <li>• la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2020.</li> </ul>
16.9.2020	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liquidare l'IVA relativa al mese di agosto 2020;</li> <li>• versare l'IVA a debito.</li> </ul>
16.9.2020	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le ritenute alla fonte operate nel mese di agosto 2020;</li> <li>• le addizionali IRPEF trattenute nel mese di agosto 2020 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.</li> </ul> <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio e agosto 2020 non è di almeno 500,00 euro.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
21.9.2020	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020	<p>I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2019 o in acconto per il 2020, relative ai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 20.8.2020, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,5%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se effettuato entro il 18.11.2020, comporta l'applicazione della sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali;</li> <li>• se effettuato dopo il 18.11.2020 ed entro il 30.11.2021, comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.</li> </ul> <p>Se entro il 20.8.2020 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con riferimento alla scadenza del 20.7.2020 (termine prorogato per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%);</li> <li>• applicando la sanzione ridotta dell'1,67% (entro il 19.10.2020), ovvero la sanzione ridotta del 3,75% (dopo il 19.10.2020 ed entro il 30.11.2021), oltre agli interessi legali.</li> </ul>
25.9.2020	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativi al mese di agosto 2020, in via obbligatoria o facoltativa;</li> <li>• mediante trasmissione telematica.</li> </ul> <p>I soggetti che, nel mese di agosto 2020, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i modelli relativi ai mesi di luglio e agosto 2020, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;</li> <li>• mediante trasmissione telematica.</li> </ul>
28.9.2020	Regolarizzazione omessa o infedele dichiarazione IVA per il 2019	<p>I soggetti con partita IVA possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l'omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 2019 (modello IVA 2020).</p> <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione omessa;</li> <li>• la corresponsione della prevista sanzione, ridotta ad un decimo del minimo.</li> </ul> <p>Entro il termine in esame è inoltre possibile regolarizzare l'infedele dichiarazione IVA relativa all'anno 2019 (modello IVA 2020):</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• mediante la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione integrativa;</li> <li>• con la corresponsione della prevista sanzione, ridotta a un nono del minimo.</li> </ul> <p>In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione.</p>
28.9.2020	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020	<p>I soggetti che hanno ommesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2019 o in acconto per il 2020, relative ai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 30.6.2020, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• va effettuato entro il 30.11.2021;</li> <li>• comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.</li> </ul>
30.9.2020	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2019 o in acconto per il 2020, relative ai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 31.8.2020, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,5%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se effettuato entro il 30.11.2020, comporta l'applicazione della sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali;</li> <li>• se effettuato dopo il 30.11.2020 ed entro il 30.11.2021, comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.</li> </ul> <p>Se entro il 31.8.2020 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con riferimento alla scadenza del 31.7.2020 (termine per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%);</li> </ul> <p>applicando la sanzione ridotta dell'1,67% (entro il 29.10.2020), ovvero la sanzione ridotta del 3,75% (dopo il 29.10.2020 ed entro il 30.11.2021), oltre agli interessi legali.</p>
30.9.2020	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2020, il 20.7.2020 o il 30.7.2020;</li> </ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2020.</li> </ul>
30.9.2020	Presentazione domande per il “ <i>bonus pubblicità</i> ”	<p>Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono presentare in via telematica al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>relativa agli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche <i>on line</i> e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, effettuati o da effettuare nell’anno 2020;</li> <li>al fine di beneficiare del credito d’imposta del 50%, anche per gli investimenti non incrementali.</li> </ul> <p>Non rileva l’ordine temporale di presentazione.</p>
30.9.2020	Presentazione modelli 730/2020 ad un professionista o CAF	<p>I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ad un professionista abilitato (dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro), oppure ad un CAF-dipendenti;</li> <li>avvalendosi della dichiarazione precompilata (previa delega) o del modello “ordinario” (eventualmente già compilato);</li> <li>unitamente alla documentazione di supporto (es. Certificazioni Uniche, fatture per oneri deducibili o detraibili) per il rilascio del visto di conformità e alla scheda per la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modello 730-1).</li> </ul> <p>Il modello 730/2020 può essere presentato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>anche in assenza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare i relativi conguagli;</li> <li>con la modalità “senza sostituto” anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.</li> </ul> <p>È possibile utilizzare il modello 730/2020 anche per la presentazione della dichiarazione relativa ai soggetti deceduti.</p>
30.9.2020	Presentazione modelli 730/2020 al sostituto d’imposta	<p>I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>al sostituto d’imposta che ha comunicato, entro il 15.1.2020, l’intenzione di prestare assistenza fiscale diretta;</li> </ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• avvalendosi della dichiarazione precompilata (previa delega) o del modello “ordinario” già compilato;</li> <li>• unitamente alla scheda per la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modello 730-1).</li> </ul>
30.9.2020	Presentazione diretta modelli 730/2020	<p>I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2020 direttamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• avvalendosi della dichiarazione precompilata;</li> <li>• unitamente alla scelta per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.</li> </ul> <p>Il modello 730/2020 può essere presentato direttamente anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in forma congiunta;</li> <li>• in assenza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare i relativi conguagli;</li> <li>• con la modalità “senza sostituto” in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.</li> </ul> <p>È possibile utilizzare il modello 730/2020 anche per la presentazione della dichiarazione relativa ai soggetti deceduti.</p>
30.9.2020	Rimborso IVA assolta all’estero	<p>I soggetti IVA residenti in Italia devono presentare al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate la domanda di rimborso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dell’IVA assolta in un altro Stato membro dell’Unione europea in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati nel 2019;</li> <li>• in via telematica.</li> </ul>
30.9.2020	Rimborsi IVA ai soggetti non residenti	<p>I soggetti non residenti devono presentare la domanda di rimborso dell’IVA assolta in Italia, in relazione a beni e servizi acquistati o importati nel 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se si tratta di soggetti residenti in altri Stati comunitari, al soggetto competente del proprio Stato, in via telematica;</li> <li>• se si tratta di soggetti residenti in Svizzera, Norvegia o Israele, al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate, mediante il modello IVA 79.</li> </ul>
30.9.2020	Rimborsi IVA ai soggetti non residenti aderenti al MOSS	<p>I soggetti extracomunitari che hanno aderito al regime del MOSS devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’istanza per ottenere il rimborso dell’IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sugli acquisti di beni e servizi e sulle importazioni di beni effettuati in Italia, in relazione ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici;</li> <li>• relativa all’anno 2019.</li> </ul>



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.9.2020	"Remissione <i>in bonis</i> " per il cinque per mille IRPEF	<p>I soggetti che intendono partecipare alla ripartizione del cinque per mille dell'IRPEF relativa al 2019 possono regolarizzare gli omessi, tardivi o incompleti adempimenti previsti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in presenza dei requisiti sostanziali richiesti;</li> <li>• mediante la presentazione delle domande di iscrizione negli elenchi e l'effettuazione delle successive integrazioni documentali;</li> </ul> <p>con il versamento della sanzione di 250,00 euro, non compensabile, mediante il modello F24 ELIDE.</p>